



Strasburgo, 17.4.2018
COM(2018) 213 final

2018/0105 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio

{SWD(2018) 114 final} - {SWD(2018) 115 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

I gruppi criminali, compresi i terroristi, operano in vari Stati membri e i loro beni, tra cui i conti bancari, sono generalmente situati in tutta l'UE o anche al di fuori di essa. Questi gruppi si avvalgono di tecnologie di punta grazie alle quali, nel giro di poche ore, possono trasferire fondi tra conti bancari e da una valuta all'altra.

Per le indagini sui reati gravi è fondamentale disporre di informazioni tempestive. La mancanza di informazioni può vanificare opportunità di svolgere indagini su reati gravi, contrastare le attività criminali, bloccare piani terroristici o individuare e congelare i proventi di reato. La mancanza di informazioni su tutti i conti appartenenti a una persona indagata può avere come conseguenza un congelamento solo parziale dei suoi beni che allerta l'interessato, il quale è quindi in grado di trasferire somme non ancora individuate detenute su altri conti. Molte indagini falliscono perché non è possibile assicurare un accesso tempestivo, accurato e completo ai dati finanziari pertinenti¹.

Gli attuali meccanismi per l'accesso e lo scambio di informazioni finanziarie sono lenti rispetto al rapido ritmo con cui i fondi possono essere trasferiti in tutta Europa e a livello globale. Ci vuole troppo tempo per ottenere le informazioni finanziarie, il che riduce l'efficacia delle indagini e delle azioni penali. Occorre trovare modi più rapidi e più efficaci per l'accesso e lo scambio di informazioni su conti bancari, informazioni finanziarie e analisi finanziarie. Se aumenta il numero delle indagini penali efficaci aumenterà anche il numero delle condanne e delle confische di beni. Ciò contribuirà a contrastare le attività criminali e a migliorare la sicurezza negli Stati membri e in tutta l'Unione.

Il 2 febbraio 2016 la Commissione ha adottato un piano d'azione per rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo², che illustra come essa intende potenziare la quarta direttiva antiriciclaggio³. Il piano prevede anche la mappatura degli ostacoli che si frappongono allo scambio e all'uso di informazioni e alla cooperazione operativa tra le unità di informazione finanziaria (Financial Intelligence Unit - FIU), cui, se necessario, dovrebbero far seguito proposte legislative.

Nel dicembre 2017 i colegislatori dell'Unione hanno concordato una serie di importanti modifiche alla quarta direttiva antiriciclaggio (la quinta direttiva antiriciclaggio). Tra l'altro, le modifiche prevedono l'obbligo di istituire registri nazionali centralizzati dei conti bancari o sistemi nazionali di reperimento dei dati in tutti gli Stati membri, a cui le unità di informazione finanziaria e le autorità antiriciclaggio dovrebbero avere accesso.

Tuttavia le direttive antiriciclaggio, a causa della loro base giuridica, ovvero l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), non indicano con precisione le

¹ La relazione di Europol dal titolo "From suspicion to action: converting financial intelligence into greater operational impact" (Dal sospetto all'azione: trasformare in maggior impatto operativo le informazioni di intelligence finanziarie), pubblicata nel 2017, evidenzia questi problemi e la necessità di migliorare l'accesso delle autorità di contrasto alle informazioni finanziarie.

² COM(2016) 50 final.

³ Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

condizioni alle quali le autorità degli Stati membri e gli organismi competenti per la prevenzione, l'accertamento, l'indagine o il perseguimento di reati (di seguito "le autorità competenti") possono utilizzare le informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati. Tali direttive si occupano invece per lo più di iniziative di prevenzione riguardanti le attività di riciclaggio, i reati presupposto associati e le attività di finanziamento del terrorismo, mentre gli obblighi da esse stabiliti sono direttamente collegati ai "soggetti obbligati", vale a dire gli operatori economici, le imprese e i professionisti.

La maggior parte delle autorità competenti non ha attualmente accesso diretto alle informazioni sull'identità dei titolari dei conti bancari conservate nei registri centralizzati dei conti bancari e nei sistemi di reperimento dei dati. Al momento tali registri e sistemi sono operativi in 15 Stati membri, mentre solo in 6 Stati membri le autorità competenti (e nemmeno tutte) vi possono accedere direttamente. Di norma le autorità competenti chiedono pertanto le informazioni mediante richieste generalizzate inviate a tutti gli istituti finanziari nel loro Stato membro o, se è stato concesso loro l'accesso indiretto, attraverso una richiesta presentata a un intermediario.

Nel caso di richieste generalizzate, l'autorità competente deve attendere la risposta di ciascun istituto finanziario. Ciò comporta il rischio tangibile di notevoli ritardi che possono pregiudicare le indagini penali, con conseguenze anche per la cooperazione transfrontaliera. Il tempo necessario per ottenere le informazioni finanziarie dalle banche in Stati membri diversi è spesso variabile, il che può ritardare ulteriormente la cooperazione. A norma dell'articolo 32 bis, paragrafo 4, della quinta direttiva antiriciclaggio la Commissione è tenuta a presentare entro giugno 2020 una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in cui valuta la possibilità di una futura interconnessione dei registri centralizzati dei conti bancari. La Commissione presenterà la sua valutazione e i relativi risultati entro la metà del 2019.

La presente proposta dispone pertanto che le autorità competenti abbiano accesso diretto ai registri nazionali centralizzati dei conti bancari e ai sistemi nazionali di reperimento dei dati. Tra tali autorità competenti figurano anche le autorità fiscali e le autorità anticorruzione, in qualità di autorità inquirenti nel procedimento penale a norma del diritto nazionale, e gli uffici per il recupero dei beni, che sono responsabili del reperimento e dell'identificazione di proventi di reato ai fini di un eventuale congelamento e confisca. Perché il "crimine non paghi" e i criminali siano privati dei loro utili⁴ occorre garantire che gli uffici per il recupero dei beni siano dotati di strumenti adeguati per accedere alle informazioni di cui necessitano per svolgere i loro compiti. A Europol sarà fornito anche l'accesso indiretto attraverso le unità nazionali degli Stati membri. Europol non conduce indagini penali, ma offre sostegno alle azioni degli Stati membri: se non dispone dell'accesso alle informazioni finanziarie, tra cui quelle contenute nei registri nazionali centralizzati dei conti bancari e nei sistemi nazionali di reperimento dei dati, non può sfruttare appieno le sue capacità di analisi. Tali limiti sono stati evidenziati e illustrati nella relazione di Europol "From suspicion to action" (Dal sospetto all'azione) pubblicata nel 2017.

Sebbene la cooperazione tra le varie FIU e tra queste e le autorità competenti sia già disciplinata dalla quarta direttiva antiriciclaggio, sia le FIU che le autorità competenti

⁴ In un'altra relazione dal titolo "Does crime still pay? Criminal asset recovery in the EU" (2016) Europol ha stimato che tra il 2010 e il 2014, il valore dei beni bloccati o sequestrati nell'Unione europea rappresentava il 2,2% della stima dei proventi di reato, mentre il valore dei beni confiscati rappresentava circa l'1,1% di tale stima. <https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/does-crime-still-pay>

continuano a incontrare ostacoli quando interagiscono. Nel dicembre 2016⁵ le 28 FIU dell'UE hanno presentato una relazione sinottica comune al fine di individuare tali ostacoli e proporre soluzioni. Il documento di lavoro dei servizi della Commissione sul miglioramento della cooperazione tra le FIU⁶, pubblicato nel giugno 2017, presenta i risultati della relazione e individua le questioni che possono essere affrontate mediante orientamenti e una cooperazione rafforzata nel quadro dei lavori svolti dalla piattaforma delle FIU dell'UE nonché altre questioni che richiedono soluzioni regolamentari.

Inoltre, il Parlamento europeo, esprimendo rammarico per la mancanza di una maggiore armonizzazione degli approcci adottati dagli Stati membri nella lotta contro la criminalità finanziaria, ha chiesto all'Unione di far fronte alla necessità di uno scambio più efficace di informazioni e di un coordinamento più stretto tra le autorità nazionali interessate al fine di conseguire risultati migliori, anche mediante l'applicazione della legislazione dell'Unione necessaria a tal fine.

La presente proposta prevede pertanto misure volte ad agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo al fine di prevenire e combattere in modo più efficace le forme gravi di criminalità, anche a livello transfrontaliero. Più in particolare, migliora l'accesso tempestivo delle autorità competenti alle informazioni contenute nei registri centralizzati dei conti bancari e nei sistemi di reperimento dei dati, come previsto dalla quarta direttiva antiriciclaggio. Mantiene inoltre un elevato livello di protezione dei diritti fondamentali, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, e riduce gli oneri amministrativi relativi alla procedura di richiesta generalizzata, sia per le autorità competenti che per il settore bancario. L'accesso diretto è infatti il tipo più immediato di accesso alle informazioni finanziarie.

La proposta agevola altresì la cooperazione tra le diverse FIU e tra queste e le autorità competenti. Definisce il tipo di informazioni (informazioni finanziarie, analisi finanziarie, informazioni in materia di contrasto) che le autorità competenti e le FIU possono rispettivamente chiedere, nonché l'elenco completo dei reati per i quali ciascuna autorità può scambiare informazioni, sempre caso per caso, vale a dire per lo specifico caso oggetto delle indagini. Prevede i termini entro i quali le FIU devono procedere allo scambio di informazioni e richiede l'impiego di un canale di comunicazione protetto in modo da migliorare e accelerare questi scambi. Impone infine agli Stati membri di designare tutte le autorità competenti che hanno il diritto di richiedere informazioni. Assicura uno scambio di informazioni più ampio e più efficace e al tempo stesso proporzionato.

In tale contesto, la Commissione sottolinea l'obbligo di fornire alle unità di informazione finanziaria risorse adeguate per svolgere i loro compiti, come richiesto dalla quarta direttiva antiriciclaggio. Inoltre, come previsto all'articolo 65, paragrafo 2, della quinta direttiva antiriciclaggio, la Commissione valuterà, entro giugno 2019, il quadro per la cooperazione delle FIU con i paesi terzi nonché gli ostacoli e le opportunità per rafforzare la cooperazione tra le FIU all'interno dell'Unione, compresa la possibilità di istituire un meccanismo di coordinamento e sostegno.

⁵ Le FIU sono unità indipendenti e autonome a livello operativo, che dispongono delle competenze e capacità per decidere in maniera autonoma di analizzare, richiedere e comunicare alle autorità competenti le loro analisi se vi sono motivi di sospettare attività di riciclaggio, reati associati o attività di finanziamento del terrorismo.

⁶ SWD (2017)275.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La presente proposta di direttiva fa parte dell'Agenda europea sulla sicurezza, adottata nell'aprile 2015⁷, che ha sollecitato ulteriori misure per contrastare le forme gravi di criminalità organizzata, e del conseguente piano d'azione volto a rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo.

Come detto, la quarta e la quinta direttiva antiriciclaggio si fondano su una base giuridica del mercato interno e perseguono iniziative di prevenzione riguardanti le attività di riciclaggio, i reati presupposto associati e le attività di finanziamento del terrorismo. La presente proposta integra e sviluppa la componente preventiva delle direttive antiriciclaggio e rafforza il quadro giuridico dal punto di vista della cooperazione di polizia.

Inoltre, la presente proposta di direttiva rafforza e sviluppa il quadro dell'Unione in materia di diritto penale per quanto riguarda la lotta contro i reati gravi, in particolare il regolamento (UE) 2016/794 sull'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol)⁸.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La proposta di direttiva è in linea con gli obiettivi perseguiti dall'Unione, in particolare la riforma del regime di protezione dei dati, derivante dalla direttiva (UE) 2016/680, e con la giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia dell'Unione europea.

La presente iniziativa legislativa è coerente anche con gli obiettivi del mercato interno dell'Unione, in particolare il mercato unico dei pagamenti che offre servizi di pagamento più sicuri e innovativi in tutta l'Unione, segnatamente con le norme di cui alla direttiva (UE) 2015/2366⁹.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

L'articolo 87, paragrafo 2, del TFUE conferisce all'Unione europea le competenze per stabilire misure in materia di cooperazione di polizia che associno tutte le autorità competenti degli Stati membri (compresi i servizi di polizia, i servizi delle dogane e altri servizi incaricati dell'applicazione della legge) e riguardanti in particolare la raccolta, l'archiviazione e lo scambio delle pertinenti informazioni a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati (lettera a) e tecniche investigative comuni al fine dell'individuazione di forme gravi di criminalità organizzata (lettera b).

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

A norma dell'articolo 67 del TFUE, l'Unione si prefigge l'obiettivo di garantire ai cittadini un livello elevato di sicurezza attraverso misure di prevenzione e di lotta contro la criminalità. L'Unione interviene nel campo in questione solo se, e nella misura in cui, tale obiettivo non

⁷ COM (2015) 185 final del 28 aprile 2015.

⁸ Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI.

⁹ Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010.

può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può essere conseguito meglio a livello dell'Unione.

Conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE), gli obiettivi della proposta non possono essere raggiunti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere conseguiti meglio a livello dell'Unione. La proposta si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi. In linea con le norme esistenti, nel quadro della presente proposta gli Stati membri hanno il diritto di adottare o mantenere misure più rigorose di quelle stabilite dalla normativa dell'Unione.

Gli autori di reati sono spesso attivi in diversi Stati membri. In particolare, i gruppi della criminalità organizzata sono spesso costituiti a livello internazionale e svolgono attività finanziarie su scala transfrontaliera. Data la loro natura transnazionale, le minacce terroristiche e criminali incombono sull'UE nel suo complesso e, pertanto, richiedono una risposta europea. I criminali possono sfruttare e trarre vantaggio dalla mancanza, o da un utilizzo non efficiente, di informazioni finanziarie da parte delle autorità competenti.

L'azione dell'Unione mira a generare valore aggiunto fornendo un approccio armonizzato che rafforzi la cooperazione nelle indagini su reati gravi e reati di terrorismo a livello sia nazionale che transfrontaliero. Inoltre, l'azione a livello dell'Unione contribuirà a garantire l'applicazione di norme armonizzate, anche in materia di protezione dei dati, mentre se gli Stati membri legiferano gli uni indipendentemente dagli altri sarà difficile raggiungere un livello di garanzie armonizzato.

- **Proporzionalità**

In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato all'articolo 5, paragrafo 4, del TUE la presente proposta si limita a quanto è necessario e proporzionato per agevolare l'uso e la condivisione di pertinenti informazioni finanziarie e di altro tipo da parte delle autorità pubbliche che hanno il dovere di tutelare i cittadini dell'Unione.

L'iniziativa proposta mira a concedere a determinate autorità competenti l'accesso diretto ai registri nazionali centralizzati dei conti bancari e ai sistemi nazionali di reperimento dei dati. Chiede agli Stati membri di designare autorità competenti abilitate ad accedere e consultare tali registri, selezionandole tra le autorità nazionali competenti per la prevenzione, l'accertamento, l'indagine o il perseguimento di reati, di cui fanno parte anche gli uffici per il recupero dei beni e le unità nazionali di Europol. Inoltre, ad Europol sarà concesso l'accesso indiretto, unicamente caso per caso, alle informazioni contenute nei registri nazionali centralizzati dei conti bancari e nei sistemi nazionali di reperimento dei dati per poter svolgere i suoi compiti conformemente al suo mandato.

L'accesso ai registri nazionali centralizzati dei conti bancari e ai sistemi nazionali di reperimento dei dati sarà concesso solo per una serie limitata di informazioni (ad es. nome del titolare, data di nascita, numero di conto bancario) strettamente necessaria per individuare le banche in cui le persone indagate detengono conti bancari. Le autorità non saranno in grado di accedere al contenuto dei conti bancari, né al saldo dei conti o ai dettagli delle operazioni. Una volta che le autorità competenti individuano l'istituto finanziario nel quale la persona indagata detiene un conto bancario, nella maggior parte dei casi dovranno rivolgersi a tale istituto e chiedere ulteriori informazioni, ad esempio un elenco delle operazioni (di norma sulla base di un'autorizzazione giudiziaria).

Le misure proposte non apporteranno alcuna modifica alle funzioni fondamentali o allo status organizzativo delle FIU, che continueranno a svolgere le stesse funzioni stabilite dalla legislazione nazionale e dell'Unione già in vigore.

La proposta agevola la cooperazione tra le diverse FIU e tra queste e le autorità competenti. Questo quadro per lo scambio di informazioni è applicato a condizioni specifiche ed è limitato a specifici reati (attività di riciclaggio e reati presupposto, finanziamento del terrorismo) e ai reati gravi. Contiene una serie di garanzie in materia di protezione della vita privata e dei dati personali al fine di migliorare la cooperazione e lo scambio di informazioni a livello nazionale e transfrontaliero e impedire ai criminali di trarre vantaggio dalle differenze esistenti tra le legislazioni nazionali. I casi e le condizioni in cui è consentito lo scambio di dati finanziari riguardano un numero limitato di autorità competenti, indicate in un elenco esaustivo. Tali autorità competenti saranno autorizzate ad accedere e scambiare dati unicamente in relazione a un elenco determinato di reati e nel rispetto delle garanzie procedurali nazionali e delle garanzie in materia di protezione della vita privata.

- **Scelta dell'atto giuridico**

La presente proposta assume la forma di una direttiva e definisce pertanto gli obiettivi che gli Stati membri devono conseguire, lasciando loro la scelta dell'atto giuridico per conseguirli. Altri strumenti non sarebbero adeguati poiché la misura mira al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sulla cui base le autorità possono accedere ai registri nazionali centralizzati dei conti bancari e ai sistemi nazionali di reperimento dei dati. Di conseguenza, l'unico strumento adeguato è una direttiva.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

In merito all'accesso delle autorità competenti ai registri centralizzati dei conti bancari

Le seguenti autorità sono state consultate dalla Commissione in relazione alla presente proposta: le autorità di contrasto, gli uffici per il recupero dei beni, le autorità nazionali che indagano su casi di corruzione e di criminalità finanziaria, le unità di informazione finanziaria, l'OLAF ed Europol, le autorità nazionali di protezione dei dati e il garante europeo della protezione dei dati (GEPD), le banche, gli istituti finanziari, le associazioni del settore bancario a livello nazionale o dell'Unione, le autorità responsabili della gestione dei registri nazionali centralizzati dei conti bancari e dei sistemi nazionali di reperimento dei dati (o incaricate del loro sviluppo laddove questi non siano stati ancora istituiti) e il pubblico in generale.

Tra i metodi e gli strumenti utilizzati figurano:

- la consultazione sulla valutazione d'impatto iniziale (avviata il 9 agosto 2017 e chiusa il 6 settembre 2017, periodo durante il quale tutti i portatori di interesse hanno potuto dare un feedback);
- una consultazione pubblica (aperta ai commenti dei portatori di interesse per 12 settimane, dal 17 ottobre 2017 al 9 gennaio 2018);
- un sondaggio mirato rivolto agli uffici per il recupero dei beni e alle autorità anti-corruzione degli Stati membri e realizzato nel giugno 2016;

- una riunione di esperti sull'ampliamento dell'accesso a fini di contrasto ai registri centralizzati dei conti bancari, che ha avuto luogo il 25 e 26 ottobre 2017;
- un follow-up della riunione di esperti sull'ampliamento dell'accesso a fini di contrasto ai registri centralizzati dei conti bancari, realizzato sotto forma di domande aggiuntive inviate dalla Commissione a diverse delegazioni;
- una consultazione degli uffici per il recupero dei beni svoltasi contestualmente alla riunione della piattaforma UE per gli uffici per il recupero dei beni, il 12 e 13 dicembre 2017;
- una riunione ad alto livello per valutare la necessità di ulteriori misure volte ad agevolare l'accesso alle informazioni finanziarie svoltasi il 20 novembre 2017;
- una riunione per discutere in merito alla cooperazione tra le FIU e le autorità di contrasto svoltasi il 6 e 7 marzo 2018.

In merito all'accesso ai registri centralizzati dei conti bancari, le autorità di contrasto hanno espresso il loro pieno sostegno all'iniziativa e hanno confermato che:

- un accesso rapido alle informazioni sui conti bancari è essenziale per l'efficace svolgimento dei loro compiti;
- la prassi corrente di emettere "richieste generalizzate" è estremamente insoddisfacente dal punto di vista dell'"efficienza", comporta un onere amministrativo considerevole sia per le banche che per le stesse autorità di contrasto e rallenta le indagini;
- gli Stati membri adottano approcci differenti per l'accesso a fini di contrasto: mentre alcuni Stati membri concedono l'accesso a un certo numero di autorità di polizia, uffici per il recupero dei beni e agenzie anticorruzione, altri non lo concedono.

Le associazioni bancarie hanno ribadito il loro pieno impegno a favore della lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e hanno osservato che:

- la decisione se un sistema debba essere centralizzato o decentrato dovrebbe essere presa a livello nazionale;
- occorre debitamente assicurare che l'iniziativa non leda i diritti fondamentali delle persone fisiche e la riservatezza dei dati.

Il GEPD e le autorità nazionali per la protezione dei dati hanno sottolineato che:

- la prassi di inviare "richieste generalizzate" è insoddisfacente dal punto di vista della protezione dei dati;
- l'accesso può essere ampliato solo in presenza di una forte giustificazione e devono essere fornite le garanzie necessarie;
- qualsiasi proposta legislativa futura deve essere pienamente compatibile con il quadro europeo della protezione dei dati.

I contributi sono stati debitamente presi in considerazione nella preparazione della presente proposta.

In merito allo scambio di informazioni tra le FIU e le autorità competenti

Consultazione delle FIU e delle autorità competenti

Nel marzo 2018 la Commissione ha organizzato una riunione per discutere in merito alla cooperazione tra le FIU e le autorità di contrasto. Gli Stati membri sono stati consultati e hanno fornito contributi sulle seguenti questioni:

- i) accesso delle FIU alle informazioni delle autorità di contrasto a livello nazionale: sembra che tutte le FIU abbiano tale accesso, direttamente o indirettamente (attraverso ufficiali di collegamento della polizia distaccati presso le FIU). La principale differenza tra gli Stati membri riguarda il tipo di informazioni cui le FIU hanno accesso. Le FIU hanno riconosciuto l'importanza di armonizzare i tipi di informazioni cui hanno accesso;
- ii) accesso delle autorità competenti alle informazioni finanziarie tramite le FIU: risulta che nessuna FIU fornisce alle autorità competenti l'accesso diretto alle informazioni contenute nelle proprie banche dati. Tuttavia, le FIU della polizia sono facilmente in grado di rispondere alle richieste di informazioni provenienti dalle autorità competenti, mentre questo non è altrettanto facile per le FIU amministrative;
- iii) cooperazione diagonale, ovvero la cooperazione tra le FIU di uno Stato membro e le autorità competenti di altri Stati membri, che può essere diretta o indiretta (ovvero tramite la FIU dello Stato membro in cui è situata l'autorità competente richiedente): tutti gli Stati membri si sono detti contrari all'idea di una cooperazione diagonale diretta e a favore di una cooperazione diagonale indiretta;
- iv) cooperazione con Europol, con cui 8 FIU scambiano già informazioni: in generale le FIU hanno espresso interesse in merito allo scambio di informazioni con Europol, a condizione che gli scambi siano reciproci.

• Assunzione e uso di perizie

Nell'ambito della piattaforma delle FIU dell'Unione è stato svolto un esercizio di mappatura volto ad individuare gli ostacoli pratici all'accesso, allo scambio e all'uso delle informazioni e alla cooperazione operativa, con l'obiettivo di presentarne i risultati entro fine 2016.

La consultazione è iniziata il 14 aprile 2016 con un'indagine online realizzata con lo strumento EUSurvey allo scopo di raccogliere informazioni presso le FIU. Il sondaggio si componeva di 290 domande ed era suddiviso in nove aree tematiche che spaziavano dalle caratteristiche nazionali delle FIU alla capacità di intraprendere diverse forme di cooperazione tra FIU.

La relazione finale, adottata nel dicembre 2016, è consultabile sul sito web della Commissione per il "registro dei gruppi di esperti e di altre entità analoghe" allegato al verbale della riunione della 31° riunione della piattaforma delle FIU dell'UE (<http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/>).

La Commissione si è avvalsa anche di una relazione del gruppo di intelligence finanziaria di Europol dal titolo "From suspicion to action: converting financial intelligence into greater operational impact", pubblicata nel 2017.

- **Valutazione d’impatto**

La presente proposta è corredata di una valutazione d’impatto sulle modalità per ampliare l’accesso delle autorità competenti alle informazioni finanziarie per le indagini relative ai reati e prende in considerazione due aspetti: la questione dell’accesso delle autorità competenti ai registri centralizzati dei conti bancari o ai sistemi nazionali di reperimento e la questione del rafforzamento della cooperazione tra le unità di informazione finanziaria e le autorità competenti.

La valutazione d’impatto è stata sottoposta al comitato per il controllo normativo il 31 gennaio 2018. Il comitato per il controllo normativo ha emesso un parere positivo con riserve il 26 marzo 2018.

La valutazione d’impatto ha esaminato le seguenti opzioni:

- (1) un’opzione di base;
- (2) un’opzione non legislativa (opzione 0);
- (3) diverse opzioni legislative:
 - l’opzione A riguardava i tipi di reati la cui prevenzione e la lotta contro i quali richiedono che le autorità competenti possano accedere alle informazioni e scambiarsele.

L’opzione A.1 era limitata alla prevenzione e alla lotta contro il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo.

L’opzione A.2 era limitata alla prevenzione e alla lotta contro gli “eurocrimini”.

L’opzione A.3 era limitata alla prevenzione e alla lotta contro i reati gravi ai sensi del regolamento Europol.
 - L’opzione B esaminava le modalità di accesso ai dati:

L’opzione B.1 riguardava le modalità di accesso delle autorità competenti ai registri centrali dei conti correnti bancari: l’opzione B.1.a prevedeva l’accesso diretto; l’opzione B.1.b prevedeva l’accesso indiretto.

L’opzione B.2 riguardava le modalità di accesso delle autorità competenti a tutte le informazioni finanziarie; l’opzione B.2.a prevedeva l’accesso diretto alle informazioni degli istituti finanziari; l’opzione B.2.b prevedeva l’accesso indiretto tramite le unità di informazione finanziaria.

L’opzione B.3 riguardava lo scambio di informazioni tra le unità di informazione finanziaria e le richieste di informazioni da parte delle unità di informazione finanziaria alle autorità competenti: l’opzione B.3.a esaminava la cooperazione diretta, mentre l’opzione B.3.b esaminava la possibilità di istituire una FIU centrale dell’UE.
 - L’opzione C esaminava le categorie di autorità che fruirebbero dell’accesso alle informazioni e dello scambio di informazioni. L’opzione C.1 includeva le autorità competenti ai sensi della direttiva sulla protezione dei dati, mentre l’opzione C.2 estendeva la cooperazione ad altre autorità, vale a dire gli uffici per il recupero dei beni, Europol e l’OLAF.

Le opzioni sono state valutate sotto il profilo economico, sociale e del loro impatto sui diritti fondamentali.

La presente proposta si basa sulle opzioni che sono state preferite tra quelle esaminate nella valutazione d'impatto.

L'opzione preferita per l'accesso ai registri centralizzati dei conti bancari è l'adozione di un atto legislativo dell'Unione che dia accesso diretto alle autorità competenti. Tale accesso dovrebbe essere accordato ai fini delle indagini penali su tutte le forme di criminalità grave di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento Europol. A Europol dovrebbe essere concesso un accesso indiretto, ma le indagini sostenute da Europol fruirebbero anche di un accesso alle informazioni conservate nei registri centralizzati dei conti bancari.

L'opzione preferita concede l'accesso diretto ai registri centrali dei conti bancari e ai sistemi di reperimento dei dati in quanto essi contengono informazioni limitate. Le interferenze con il diritto alla protezione dei dati personali saranno ridotte al minimo nell'ambito dell'opzione privilegiata. I diritti di accesso sono limitati e accordati solo alle autorità che devono intervenire nel caso specifico, onde garantire la proporzionalità tra interferenza e protezione dei dati personali.

L'opzione preferita comprende inoltre disposizioni per facilitare gli scambi di dati tra le diverse FIU e tra queste e le autorità competenti. Sarebbe inoltre regolamentata anche la possibilità di Europol di richiedere informazioni alle FIU. Data la sensibilità delle informazioni, l'opzione preferita prevede rigorose garanzie in materia di protezione dei dati.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Nell'ottobre 2000 è stata adottata la decisione 2000/642/GAI del Consiglio concernente le modalità di cooperazione tra le unità di informazione finanziaria degli Stati membri per quanto riguarda lo scambio di informazioni. L'oggetto della decisione del Consiglio è disciplinato da altri atti dell'Unione e attualmente essa non ha quindi alcun valore aggiunto. La presente proposta abroga pertanto la decisione suddetta.

- **Diritti fondamentali**

La presente iniziativa fornisce alle autorità competenti l'accesso a meccanismi che centralizzano i dati personali relativi alle persone fisiche o a partire dai quali possono essere recuperati i dati personali. Ciò avrà un impatto sui diritti fondamentali degli interessati. In particolare, interferirà con il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, rispettivamente sanciti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

Per quanto riguarda il diritto al rispetto della vita privata ai sensi dell'articolo 7 della Carta, anche se l'impatto è significativo dato il numero di persone potenzialmente interessate, le interferenze saranno relativamente limitate in termini di gravità, in quanto i dati accessibili e consultabili non riguardano operazioni finanziarie o il saldo contabile, ma solo una serie limitata di informazioni (ad es. nome del titolare, data di nascita, numero di conto bancario) strettamente necessarie per individuare le banche in cui le persone indagate detengono conti bancari.

Per quanto riguarda il diritto alla protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 8 della Carta, le informazioni sui conti bancari e altri tipi di informazioni finanziarie costituiscono o possono costituire dati personali e l'accesso a tali dati, conformemente alla presente iniziativa legislativa, costituisce un trattamento di dati personali. Tutte le disposizioni di cui alla direttiva sulla protezione dei dati sono di applicazione.

La proposta indica la finalità del trattamento dei dati personali e prevede l'istituzione di un elenco di autorità competenti designate che hanno il diritto di chiedere informazioni. Lo

scambio di informazioni sarà limitato caso per caso, vale a dire solo se rilevante in un caso specifico ai fini della lotta contro reati gravi che saranno indicati in un elenco esaustivo.

La proposta prevede inoltre disposizioni specifiche in materia di registrazione, registri delle richieste di informazioni, restrizioni dei diritti e trattamento di categorie particolari di dati personali («dati sensibili»).

Tramite le unità nazionali europee, Europol otterrà inoltre l'accesso indiretto alle informazioni contenute nei registri nazionali centralizzati dei conti bancari e nei sistemi nazionali di reperimento dei dati e avrà la possibilità di scambiare dati con le unità di informazione finanziaria per svolgere i suoi compiti (sostenere e rafforzare l'azione degli Stati membri volta a prevenire, accertare, indagare e perseguire specifici reati di sua competenza) in conformità del suo mandato. Si applicano tutte le garanzie previste ai capi VI e VII del regolamento (UE) 2016/794.

Per quanto riguarda i diritti procedurali, l'abolizione dell'obbligo di ottenere un'autorizzazione giudiziaria, vigente in alcuni Stati membri, avrebbe un impatto estremamente significativo. Pertanto, gli scambi di informazioni tra le unità di informazione finanziaria e le autorità competenti sono soggetti alle garanzie procedurali nazionali.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

La proposta prevede la presentazione di relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della direttiva tre anni dopo la data di recepimento, e successivamente ogni tre anni.

La Commissione valuterà inoltre l'efficacia, l'efficienza, la pertinenza, la coerenza e il valore aggiunto UE del risultante quadro giuridico, non prima di sei anni dalla data di recepimento per garantire che siano disponibili dati sufficienti sul funzionamento della direttiva. La valutazione comprenderà consultazioni di portatori d'interessi che permettano di raccogliere contributi sugli effetti dei cambiamenti legislativi. Il parametro rispetto al quale saranno misurati i progressi sarà la situazione di partenza al momento dell'entrata in vigore dell'atto legislativo. La Commissione presenterà una relazione sul funzionamento della direttiva al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione includerà altresì una valutazione sul rispetto dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Per garantire un'efficace attuazione delle misure previste e monitorarne i risultati, la Commissione collaborerà strettamente con i portatori di interessi nell'ambito delle autorità nazionali degli Stati membri. La Commissione adotterà un programma per controllare gli esiti, i risultati e gli effetti della presente direttiva. Il programma di monitoraggio definisce i mezzi da utilizzare per acquisire i dati e le altre evidenze necessarie, nonché la periodicità di tali acquisizioni. Gli Stati membri dovranno riferire alla Commissione a scadenze annuali le informazioni che ritengono necessarie per monitorare in modo adeguato l'applicazione della presente direttiva. Le relazioni annuali degli Stati membri dovranno indicare, in particolare, il numero di ricerche effettuate dalle autorità nazionali competenti designate nei registri nazionali centralizzati dei conti bancari e nei sistemi nazionali di reperimento dei dati al fine di ottenere informazioni su conti bancari, nonché le condizioni per emettere una richiesta di

accesso, i motivi di rifiuto, le condizioni per un ulteriore uso delle informazioni, i termini per rispondere a una richiesta, l'applicazione di garanzie al trattamento di dati personali e un resoconto della cooperazione internazionale e dello scambio di informazioni tra le unità di informazione finanziaria e le autorità competenti.

Nell'elaborare le relazioni, la Commissione terrà conto delle statistiche specifiche che gli Stati membri sono tenuti a presentarle.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

La proposta non richiede documenti esplicativi riguardanti il recepimento.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

L'articolo 1 definisce l'oggetto dell'atto e precisa che esso agevola l'accesso delle autorità competenti alle informazioni finanziarie e ai conti bancari a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati gravi. Stabilisce inoltre che l'atto agevola l'accesso delle unità di informazione finanziaria alle informazioni in materia di contrasto.

L'articolo 2 contiene le definizioni dei termini utilizzati nella proposta.

L'articolo 3 prevede l'obbligo per gli Stati membri di designare le autorità competenti abilitate ad accedere e consultare i registri nazionali centralizzati dei conti bancari nonché a chiedere e ricevere informazioni. L'articolo dispone anche la pubblicazione di un elenco di tali autorità competenti nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 4 dispone l'accesso diretto delle autorità competenti designate ai registri e definisce i fini per i quali l'accesso diretto e la consultazione sono concessi, ovvero per prevenire, accertare, indagare o perseguire i reati elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2016/794 (regolamento Europol) o sostenere un'indagine penale, compresi l'identificazione, il reperimento, il congelamento e la confisca dei beni relativi a tali indagini.

L'articolo 5 stabilisce le condizioni per l'accesso e la consultazione da parte delle autorità competenti designate.

L'articolo 6 impone agli Stati membri l'obbligo di controllare l'accesso e la consultazione da parte delle autorità competenti designate. Conformemente alla presente direttiva, ogni accesso deve essere registrato dalle autorità che gestiscono i registri centralizzati dei conti bancari e devono essere indicati gli elementi specifici delle registrazioni.

L'articolo 7 prevede l'obbligo di assicurare che ciascuna unità di informazione finanziaria sia tenuta a rispondere alle richieste di informazioni finanziarie e di analisi finanziarie emesse dalle autorità competenti designate di uno Stato membro. Alla procedura si applicano le garanzie procedurali nazionali.

L'articolo 8 prevede l'obbligo di assicurare che le autorità competenti di uno Stato membro siano tenute a rispondere alle richieste di informazioni in materia di contrasto emesse da un'unità di informazione finanziaria. Alla procedura si applicano le garanzie procedurali nazionali.

L'articolo 9 dispone lo scambio di informazioni tra le unità di informazione finanziaria di diversi Stati membri, compresi i termini per rispondere e i canali sicuri per scambiare informazioni.

L'articolo 10 stabilisce le condizioni per l'accesso di Europol alle informazioni sui conti bancari e per lo scambio di informazioni tra Europol e le unità di informazione finanziaria.

L'articolo 11 prevede l'obbligo che il trattamento di dati personali sia effettuato solo da persone all'interno di Europol che siano state specificamente designate e autorizzate a svolgere tali compiti.

L'articolo 12 definisce il campo di applicazione del capo V.

L'articolo 13 stabilisce le condizioni per il trattamento di dati personali sensibili.

L'articolo 14 prevede l'obbligo per gli Stati membri di conservare le registrazioni relative a tutte le richieste ricevute a norma della proposta.

L'articolo 15 stabilisce le condizioni per limitare i diritti dell'interessato di accedere ai dati personali in determinati casi.

L'articolo 16 stabilisce che la Commissione istituirà un programma dettagliato per monitorare gli esiti, i risultati e gli effetti della presente direttiva. Impone agli Stati membri l'obbligo di fornire tali informazioni alla Commissione al fine di assisterla nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 18. La disposizione prevede anche l'obbligo per gli Stati membri di elaborare statistiche specifiche relative a tale proposta e di comunicarle alla Commissione.

L'articolo 17 definisce i rapporti tra la presente proposta e gli accordi bilaterali o multilaterali conclusi sia dagli Stati membri che dall'Unione.

L'articolo 18 prevede l'obbligo per la Commissione di presentare una relazione sull'attuazione della presente direttiva al Parlamento europeo e al Consiglio tre anni dopo il recepimento, e successivamente ogni 3 anni.

L'articolo 19 definisce i termini per il recepimento della presente direttiva.

L'articolo 20 abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio, che attualmente è ridondante, data la 4° direttiva antiriciclaggio.

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 87, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) È necessario agevolare l'uso di informazioni finanziarie per prevenire, accertare, indagare o perseguire reati gravi.
- (2) Per assicurare una maggiore sicurezza negli Stati membri e in tutta l'Unione è necessario migliorare l'accesso alle informazioni da parte delle unità di informazione finanziaria e delle autorità pubbliche competenti in materia di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento di reati gravi allo scopo di rafforzare la loro capacità di condurre indagini finanziarie e migliorare la cooperazione reciproca.
- (3) Nel suo piano d'azione per rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo³, la Commissione si è impegnata a esplorare la possibilità di istituire un apposito strumento giuridico che allarghi l'accesso ai registri centralizzati dei conti bancari da parte delle autorità degli Stati membri, vale a dire le autorità competenti a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati, gli uffici per il recupero dei beni, le autorità fiscali e le autorità anticorruzione. Inoltre, il piano d'azione del 2016 ha proposto l'elaborazione di un inventario degli ostacoli che si frappongono allo scambio e all'uso delle informazioni e alla cooperazione operativa tra le unità di informazione finanziaria.
- (4) La direttiva (UE) 2015/849⁴ dispone che gli Stati membri istituiscano registri centralizzati dei conti bancari o sistemi di reperimento dei dati che consentano la

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ COM(2016) 50 del 2.2.2016.

⁴ Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la

tempestiva identificazione dei titolari dei conti bancari, dei conti di pagamento e delle cassette di sicurezza.

- (5) A norma della direttiva (UE) 2015/849, le informazioni contenute in tali registri sono direttamente accessibili alle unità di informazione finanziaria e anche alle autorità nazionali responsabili della prevenzione del riciclaggio, dei suoi reati presupposto e del finanziamento del terrorismo.
- (6) L'accesso immediato e diretto alle informazioni conservate nei registri centralizzati dei conti bancari è spesso indispensabile per il buon esito di un'indagine penale o per l'identificazione, il reperimento e il congelamento tempestivi dei relativi beni ai fini della loro confisca. L'accesso diretto è il tipo di accesso più immediato alle informazioni conservate nei registri centralizzati dei conti bancari. È pertanto opportuno che la presente direttiva stabilisca norme che accordino alle autorità designate degli Stati membri e ad altri organismi competenti per la prevenzione, l'accertamento, l'indagine o il perseguimento dei reati l'accesso diretto alle informazioni conservate nei registri centralizzati dei conti bancari.
- (7) Dato che ciascuno Stato membro conta più autorità o organismi competenti per la prevenzione, l'accertamento, l'indagine o il perseguimento di reati, e al fine di garantire un accesso proporzionato alle informazioni finanziarie e di altro tipo a norma della presente direttiva, occorre che gli Stati membri siano tenuti a designare le autorità abilitate ad accedere ai registri centralizzati dei conti bancari e a chiedere informazioni alle unità di informazione finanziaria ai fini della presente direttiva.
- (8) È opportuno che gli uffici per il recupero dei beni figurino tra le autorità competenti designate e ottengano l'accesso diretto alle informazioni conservate nei registri centralizzati dei conti bancari al fine di prevenire, accertare o indagare in merito a un determinato reato grave o di sostenere una determinata indagine penale, anche mediante l'identificazione, il reperimento e il congelamento dei beni.
- (9) Nella misura in cui le autorità fiscali e le agenzie anticorruzione sono competenti in materia di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati ai sensi del diritto nazionale, anch'esse dovrebbero essere considerate autorità atte ad essere designate ai fini della presente direttiva. Le indagini amministrative non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva.
- (10) Gli autori di reati, in particolare i gruppi criminali e i terroristi, sono spesso attivi in vari Stati membri e i loro beni, tra cui i conti bancari, sono spesso situati in altri Stati membri. Data la dimensione transfrontaliera dei reati gravi, tra cui il terrorismo, e delle relative attività finanziarie, è spesso necessario che le autorità competenti per le indagini accedano a informazioni su conti bancari detenuti in altri Stati membri.
- (11) Le informazioni che le autorità competenti acquisiscono dai registri nazionali centralizzati dei conti bancari possono essere scambiate con le autorità competenti di un altro Stato membro in conformità della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio⁵ e della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁶.

direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

⁵ Decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89).

⁶ Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale (GU L 130 dell'1.5.2014, pag. 1).

- (12) La direttiva (UE) 2015/849 ha sensibilmente rafforzato il quadro giuridico dell'Unione che disciplina l'attività e la cooperazione delle unità di informazione finanziaria. I poteri delle unità di informazione finanziaria comprendono il diritto di accedere alle informazioni finanziarie, amministrative e in materia di contrasto di cui hanno bisogno per combattere il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo. Tuttavia, il diritto dell'Unione non definisce tutti gli strumenti e i meccanismi specifici che le unità di informazione finanziaria devono avere a disposizione per poter accedere a tali informazioni e svolgere i loro compiti. Poiché gli Stati membri restano interamente responsabili in merito all'istituzione e alla scelta della natura organizzativa delle unità di informazione finanziaria, le differenti unità di informazione finanziaria hanno diversi livelli di accesso alle banche dati normative, la cui conseguenza è uno scambio insufficiente di informazioni tra autorità di contrasto o procure, da un lato, e unità di informazione finanziaria, dall'altro.
- (13) Per accrescere la certezza del diritto e l'efficacia operativa è opportuno che la presente direttiva stabilisca norme per rafforzare la capacità delle unità di informazione finanziaria di condividere le informazioni su tutti i reati gravi con le rispettive autorità competenti designate.
- (14) Occorre inoltre che la presente direttiva istituisca un quadro giuridico chiaramente definito che permetta alle unità di informazione finanziaria di chiedere i dati pertinenti conservati dalle autorità competenti designate e di essere così in grado di prevenire e contrastare in modo efficace il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo.
- (15) La condivisione di informazioni tra le diverse unità di informazione finanziaria e con le autorità competenti dovrebbe essere consentita solo se necessaria e caso per caso a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati gravi, o a fini di lotta contro il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo.
- (16) Al fine di prevenire e contrastare il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo in modo più efficace e di rafforzare il suo ruolo nel fornire analisi e informazioni finanziarie, un'unità di informazione finanziaria dovrebbe essere abilitata a scambiare informazioni o analisi già in suo possesso o che possono essere ottenute da soggetti obbligati su richiesta di un'altra unità di informazione finanziaria o di un'autorità competente del proprio Stato membro. Tale scambio non dovrebbe ostacolare il ruolo attivo svolto da un'unità di informazione finanziaria nel trasmettere la propria analisi ad altre unità di informazione finanziaria qualora tale analisi riveli fatti, comportamenti o casi sospetti di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che interessano direttamente le altre unità. Un'analisi finanziaria si articola, da un lato, in un'analisi operativa incentrata su singoli casi e obiettivi specifici o su informazioni adeguatamente selezionate, a seconda del tipo e del volume delle informazioni ricevute e dell'uso cui esse sono preordinate dopo la diffusione e, dall'altro, in un'analisi strategica volta a individuare tendenze e schemi del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. È tuttavia opportuno che la presente direttiva non pregiudichi il ruolo e lo status organizzativo conferiti alle unità di informazione finanziaria dal diritto nazionale degli Stati membri.
- (17) Occorre definire termini per lo scambio di informazioni tra le unità di informazione finanziaria al fine di garantire una cooperazione rapida, efficace e coerente. Lo scambio di informazioni necessario per risolvere i casi e le indagini transfrontalieri dovrebbe essere attuato con la stessa celerità e priorità riservata a casi nazionali

analoghi. Occorre stabilire termini per assicurare che uno scambio efficace intervenga in tempi ragionevoli o che siano rispettati i vincoli procedurali. Dovrebbero essere stabiliti termini più brevi in casi debitamente giustificati, laddove le richieste si riferiscano a determinati reati gravi, quali i reati di terrorismo e i reati riconducibili a un gruppo terroristico o ad attività terroristiche, secondo quanto stabilito dal diritto dell'Unione.

- (18) Per lo scambio di informazioni tra le unità di informazione finanziaria è opportuno utilizzare strutture protette, in particolare la rete informatica decentralizzata FIU.net ("FIU.net"), che dal 1° gennaio 2016 è gestita da Europol, o quella che la sostituirà, e le tecniche fornite da FIU.net.
- (19) Considerate la sensibilità dei dati finanziari che le unità di informazione finanziaria dovrebbero analizzare e le necessarie garanzie in materia di protezione dei dati, è opportuno che la presente direttiva definisca specificamente il tipo e la portata delle informazioni che possono essere scambiate tra le diverse unità di informazione finanziaria e con le autorità competenti designate. La presente direttiva non dovrebbe apportare modifiche ai metodi di raccolta dei dati attualmente concordati.
- (20) Conformemente alle sue competenze e ai suoi compiti specifici, di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷, Europol offre sostegno alle indagini transfrontaliere degli Stati membri sulle attività di riciclaggio delle organizzazioni criminali transnazionali. A norma del regolamento (UE) 2016/794, le unità nazionali Europol sono gli organismi di collegamento tra Europol e le autorità degli Stati membri competenti per le indagini sui reati. Per fornire a Europol le informazioni di cui necessita per svolgere i suoi compiti, è opportuno che gli Stati membri dispongano che le loro unità di informazione finanziaria rispondano alle richieste di informazioni finanziarie e di analisi finanziaria sottoposte da Europol tramite le rispettive unità nazionali Europol. Gli Stati membri dovrebbero altresì disporre che le rispettive unità nazionali Europol rispondano alle richieste di informazioni sui conti bancari sottoposte da Europol. Le richieste di Europol devono essere debitamente giustificate. Esse devono essere presentate caso per caso, entro i limiti delle competenze di Europol e ai fini dello svolgimento dei suoi compiti.
- (21) La presente direttiva dovrebbe altresì tenere conto del fatto che, a norma dell'articolo 43 del regolamento (UE) 2017/1939⁸, i procuratori europei delegati della Procura europea (EPPO) possono esigere, alle stesse condizioni applicate ai sensi del diritto nazionale in casi analoghi, qualunque informazione pertinente dalle banche dati nazionali relative alle indagini penali e all'attività di contrasto o da altro registro pertinente delle autorità pubbliche, inclusi i registri centralizzati dei conti bancari e i sistemi di reperimento dei dati.
- (22) Per raggiungere il giusto equilibrio tra un'azione efficace e un elevato livello di protezione dei dati, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a garantire che il trattamento di informazioni finanziarie sensibili che possono rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, la religione o le convinzioni filosofiche, l'appartenenza

⁷ Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

⁸ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

sindacale, lo stato di salute, la vita sessuale o l'orientamento sessuale di una persona sia consentito solo nella misura strettamente necessaria e pertinente a un'indagine specifica.

- (23) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare (articolo 7) e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale (articolo 8) -, dal diritto internazionale e dagli accordi internazionali di cui l'Unione o tutti gli Stati membri sono parte - compresa la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - e dalle costituzioni degli Stati membri nel rispettivo ambito di applicazione.
- (24) È essenziale assicurare che il trattamento dei dati personali ai sensi della presente direttiva rispetti pienamente il diritto alla protezione dei dati personali. Tale trattamento è soggetto alla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹, nel rispettivo ambito di applicazione. Per quanto riguarda l'accesso degli uffici per il recupero dei beni ai registri centralizzati dei conti bancari e ai sistemi di reperimento dei dati, si applica la direttiva (UE) 2016/680, ma non dovrebbe applicarsi l'articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2007/845/GAI del Consiglio. Per quanto riguarda Europol, si applica il regolamento (UE) 2016/794. È opportuno che la presente direttiva stabilisca garanzie e condizioni specifiche supplementari per assicurare la protezione dei dati personali relativamente ai meccanismi atti a garantire il trattamento di dati sensibili e la registrazione delle richieste di informazioni.
- (25) I dati personali acquisiti ai sensi della presente direttiva dovrebbero essere trattati dalle autorità competenti solo se ciò è necessario e proporzionato a fini di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento di reati gravi.
- (26) Al fine di tutelare il diritto alla protezione dei dati personali e al rispetto della vita privata e per limitare le conseguenze dell'accesso alle informazioni contenute nei registri centrali dei conti bancari e nei sistemi di reperimento dei dati, è essenziale prevedere condizioni che limitino tale accesso. In particolare, gli Stati membri dovrebbero garantire che le autorità competenti applichino politiche e misure adeguate in materia di protezione dei dati ai fini della presente direttiva. Soltanto le persone autorizzate dovrebbero avere accesso alle informazioni contenenti dati personali ottenibili dai registri centralizzati dei conti bancari o tramite processi di autenticazione.
- (27) Il trasferimento di dati finanziari verso paesi terzi e partner internazionali per le finalità definite dalla presente direttiva dovrebbe essere consentito unicamente alle condizioni di cui al capo V della direttiva (UE) 2016/680 o al capo V del regolamento (UE) 2016/679.
- (28) La Commissione dovrebbe presentare una relazione sull'applicazione della presente direttiva tre anni dopo la data di recepimento e successivamente ogni tre anni. In conformità dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"¹⁰, la

⁹ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

¹⁰ Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea "Legiferare meglio", del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

Commissione deve inoltre effettuare una valutazione della presente direttiva sulla base di informazioni raccolte tramite specifici dispositivi di monitoraggio per valutare l'effettiva incidenza della direttiva e l'esigenza di ulteriori interventi.

- (29) L'obiettivo della presente direttiva è garantire l'adozione di norme che offrano ai cittadini dell'Unione un elevato livello di sicurezza mediante la prevenzione e la lotta alla criminalità, a norma dell'articolo 67 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. A causa della loro natura transnazionale, le minacce terroristiche e criminali incombono sull'Unione nel suo complesso e richiedono una risposta a livello dell'Unione. I criminali possono sfruttare la mancanza di un uso efficace delle informazioni sui conti bancari o delle informazioni finanziarie in uno Stato membro e trarne vantaggio, il che può avere conseguenze per un altro Stato membro. Poiché l'obiettivo della presente direttiva non può essere raggiunto in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può essere invece conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (30) È opportuno abrogare la decisione 2000/642/GAI del Consiglio, che non è più necessaria in quanto il suo oggetto è disciplinato da altri atti dell'Unione.
- (31) [A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva.]
- (32) [A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione e all'applicazione della presente direttiva, non sono da essa vincolati né sono soggetti alla sua applicazione.]
- (33) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (34) Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹ [e ha espresso un parere il ...]¹²,

¹¹ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

¹² GU C ...

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. La presente direttiva stabilisce misure intese ad agevolare l'accesso delle autorità competenti alle informazioni finanziarie e alle informazioni sui conti bancari a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati gravi. Prevede inoltre misure intese ad agevolare l'accesso delle unità di informazione finanziaria alle informazioni in materia di contrasto e favorire la cooperazione tra le unità di informazione finanziaria.
2. La presente direttiva non pregiudica:
 - (a) le disposizioni della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio e le relative disposizioni nella legislazione nazionale degli Stati membri, incluso lo status organizzativo conferito alle unità di informazione finanziaria ai sensi del diritto nazionale;
 - (b) i poteri delle autorità competenti di scambiare informazioni tra loro o di ottenere informazioni dai soggetti obbligati ai sensi del diritto dell'Unione o del diritto nazionale degli Stati membri.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- (a) “registri centralizzati dei conti bancari”: i meccanismi automatici centralizzati, quali registri centrali o sistemi elettronici centrali di reperimento dei dati, istituiti a norma dell'articolo 32 bis, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849;
- (b) “uffici per il recupero dei beni”: gli uffici nazionali designati dagli Stati membri a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, della decisione 2007/845/GAI del Consiglio ai fini di facilitare il reperimento e l'identificazione dei proventi di reato e altri beni connessi con reati in vista della possibilità di congelarli, sequestrarli o confiscarli sulla base di un provvedimento emanato da un'autorità giudiziaria competente;
- (c) “unità di informazione finanziaria”: l'organismo istituito in ogni Stato membro ai fini dell'articolo 32 della direttiva (UE) 2015/849;
- (d) “soggetti obbligati”: i soggetti di cui all'articolo 2 della direttiva (UE) 2015/849;
- (e) “informazioni finanziarie”: qualsiasi tipo di informazioni o dati detenuti dalle unità di informazione finanziaria al fine di prevenire, individuare e contrastare efficacemente il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, o qualsiasi tipo di informazioni o dati detenuti a tal fine dalle autorità pubbliche o dai soggetti obbligati e che sia accessibile alle unità di informazione finanziaria senza l'adozione di misure coercitive ai sensi del diritto nazionale;

- (f) “informazioni in materia di contrasto”: qualsiasi tipo di informazioni o dati detenuti dalle autorità competenti al fine di prevenire, accertare, indagare o perseguire reati, o qualsiasi tipo di informazioni o dati detenuti da autorità pubbliche o da enti privati per perseguire tali finalità e che sia accessibile alle autorità competenti senza l’adozione di misure coercitive ai sensi del diritto nazionale;
- (g) “informazioni sui conti bancari”: le seguenti informazioni contenute nei registri centralizzati dei conti bancari:
- a) per il cliente-titolare del conto e ogni persona che sostenga di agire per conto del cliente: il nome, corredato degli altri dati identificativi richiesti dalle disposizioni nazionali di recepimento dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2015/849 per identificare il cliente e verificarne l’identità, o del numero di identificazione unico;
 - b) per il titolare effettivo del cliente-titolare del conto: il nome, corredato degli altri dati identificativi richiesti dalle disposizioni nazionali di recepimento dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/849 per identificare il titolare effettivo e verificarne l’identità, o del numero di identificazione unico;
 - c) per il conto bancario o il conto di pagamento: il numero IBAN e la data di apertura e di chiusura del conto;
 - d) per la cassetta di sicurezza: il nome del locatario corredato degli altri dati identificativi previsti dalle disposizioni nazionali di recepimento dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849 per identificare il cliente e il titolare effettivo e verificarne l’identità, o del numero di identificazione unico, nonché della durata del periodo di locazione;
- (h) “riciclaggio”: la condotta di cui all’articolo 3 della direttiva (UE) 2018/XX¹³;
- (i) “reati presupposto associati”: i reati di cui all’articolo 2 della direttiva (UE) 2018/XX;
- (j) “finanziamento del terrorismo”: la condotta di cui all’articolo 11 della direttiva (UE) 2017/541¹⁴;
- (k) “analisi finanziarie”: le analisi operative e strategiche condotte dalle unità di informazione finanziaria per lo svolgimento dei loro compiti a norma della direttiva (UE) 2015/849;
- (l) “reati gravi”: le forme di criminalità di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Articolo 3

Designazione delle autorità competenti

1. Ciascuno Stato membro designa, tra le sue autorità competenti a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati, le autorità competenti abilitate ad accedere ai registri nazionali centralizzati dei conti bancari istituiti dagli Stati

¹³ Direttiva 2018/XX/UE sulla lotta al riciclaggio di denaro mediante il diritto penale, GU L ...

¹⁴ Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

membri a norma dell'articolo 32 bis della direttiva (UE) 2015/849 e consultare gli stessi. Tali autorità comprendono le unità nazionali Europol e gli uffici per il recupero dei beni.

2. Ciascuno Stato membro designa, tra le autorità competenti a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati, le autorità competenti abilitate a richiedere e ricevere informazioni finanziarie o analisi finanziarie dall'unità di informazione finanziaria. Tali autorità comprendono le unità nazionali Europol.
3. Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione le autorità competenti designate conformemente ai paragrafi 1 e 2 entro [i 6 mesi successivi alla data di recepimento] e qualsiasi eventuale modifica. La Commissione pubblica le notifiche e ogni eventuale modifica delle stesse nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Capo II

ACCESSO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI ALLE INFORMAZIONI SUI CONTI BANCARI

Articolo 4

Accesso alle informazioni sui conti bancari e consultazione delle stesse da parte delle autorità competenti

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti designate a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, siano abilitate ad accedere alle informazioni sui conti bancari e consultarle, direttamente e immediatamente, quando ciò è necessario per svolgere i loro compiti a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di un reato grave o per sostenere un'indagine penale relativa ad un reato grave, inclusi l'identificazione, il reperimento e il congelamento dei beni connessi a tale indagine.
2. Le informazioni supplementari che gli Stati membri possono ritenere essenziali e includere nei registri centralizzati dei conti bancari conformemente all'articolo 32 bis, paragrafo 4, della direttiva 2018/XX/UE non sono accessibili e consultabili dalle autorità competenti ai sensi della presente direttiva.

Articolo 5

Condizioni per l'accesso e la consultazione da parte delle autorità competenti

1. L'accesso alle informazioni sui conti bancari e la consultazione delle stesse ai sensi dell'articolo 4 sono eseguiti, caso per caso, unicamente da persone che siano state specificamente designate all'interno di ciascuna autorità competente e autorizzate a svolgere tali compiti.
2. Gli Stati membri provvedono affinché l'accesso e la consultazione da parte delle autorità competenti siano sostenuti da misure tecniche e organizzative atte a garantire la sicurezza dei dati.

Articolo 6

Controllo dell'accesso e della consultazione effettuati dalle autorità competenti

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità che gestiscono i registri centralizzati dei conti bancari registrino ciascun accesso delle autorità competenti alle informazioni sui conti bancari. Nello specifico tali registrazioni comprendono i seguenti elementi:
 - (a) il riferimento del fascicolo nazionale;
 - (b) la data e l'ora della ricerca o della consultazione;
 - (c) il tipo di dati utilizzati per lanciare la ricerca o la consultazione;
 - (d) i risultati della ricerca o della consultazione;
 - (e) il nome dell'autorità che consulta il registro;
 - (f) l'identificazione del funzionario che ha effettuato la ricerca o la consultazione o del funzionario che ha disposto la ricerca o la consultazione.
2. Le registrazioni sono regolarmente controllate dai responsabili della protezione dei dati dei registri centralizzati dei conti bancari e dalla competente autorità di controllo istituita ai sensi dell'articolo 41 della direttiva (UE) 2016/680.
3. Le registrazioni di cui al paragrafo 1 sono utilizzate unicamente per il monitoraggio della protezione dei dati, compresa la verifica dell'ammissibilità di una richiesta e della liceità del trattamento dei dati, e per garantire la sicurezza degli stessi. Esse sono protette dall'accesso non autorizzato con misure adeguate e sono cancellate cinque anni dopo la creazione, a meno che non siano necessarie per procedure di monitoraggio già avviate.

Capo III

SCAMBIO DI DATI TRA LE AUTORITÀ COMPETENTI E LE UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA E TRA LE UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA

Articolo 7

Richieste di informazioni presentate dalle autorità competenti alle unità di informazione finanziaria

1. Nel rispetto delle garanzie procedurali nazionali, ciascuno Stato membro provvede affinché l'unità di informazione finanziaria nazionale sia tenuta a rispondere alle richieste di informazioni finanziarie o di analisi finanziarie presentate dalle autorità competenti designate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, laddove tali informazioni finanziarie o analisi finanziarie siano necessarie, caso per caso, a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati gravi.
2. Le informazioni finanziarie e le analisi finanziarie pervenute dall'unità di informazione finanziaria possono essere trattate dalle autorità competenti degli Stati membri a fini specifici di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di

reati gravi, diversi dalle finalità per cui sono raccolti i dati personali a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/680.

Articolo 8

Richiesta di informazioni alle autorità competenti da parte di un'unità di informazione finanziaria

Nel rispetto delle garanzie procedurali nazionali, ciascuno Stato membro provvede affinché le autorità nazionali competenti da esso designate siano tenute a rispondere, caso per caso, alle richieste di informazioni in materia di contrasto emesse dall'unità di informazione finanziaria nazionale, laddove tali informazioni siano necessarie per prevenire e contrastare il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo.

Articolo 9

Scambio di informazioni tra le unità di informazione finanziaria di diversi Stati membri

1. Ciascuno Stato membro dispone che la rispettiva unità di informazione finanziaria sia abilitata a scambiare informazioni finanziarie o analisi finanziarie con qualsiasi unità di informazione finanziaria dell'Unione, laddove tali informazioni finanziarie o analisi finanziarie siano necessarie per prevenire e contrastare il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo.
2. Gli Stati membri dispongono che laddove a un'unità di informazione finanziaria sia chiesto, ai sensi del paragrafo 1, di scambiare informazioni finanziarie o analisi finanziarie, essa proceda a tale scambio quanto prima e in ogni caso entro tre giorni dal ricevimento della richiesta. In casi eccezionali debitamente motivati, questo termine può essere prorogato a un massimo di 10 giorni.
3. In deroga al paragrafo 2, in casi eccezionali e urgenti, laddove a un'unità di informazione finanziaria sia chiesto, a norma del paragrafo 1, di scambiare informazioni finanziarie o analisi finanziarie già in suo possesso che si riferiscono a indagini specifiche concernenti un atto o una condotta qualificati come reato grave, gli Stati membri provvedono affinché l'unità di informazione finanziaria fornisca tali informazioni o analisi entro 24 ore dal ricevimento della richiesta.
4. Gli Stati membri provvedono affinché una richiesta emessa a norma del presente articolo e la relativa risposta siano trasmesse tramite la rete dedicata per le comunicazioni elettroniche sicure FIU.net o quella che la sostituirà. Tale rete garantisce la comunicazione sicura ed è in grado di conservare una traccia scritta in condizioni che permettono di valutarne l'autenticità. In caso di guasto tecnico della rete FIU.net, le informazioni finanziarie o le analisi finanziarie sono trasmesse con un altro mezzo appropriato che garantisca un livello elevato di sicurezza dei dati.

Capo IV

EUROPOL

Articolo 10

Accesso di Europol alle informazioni sui conti bancari e scambio di informazioni tra Europol e le unità di informazione finanziaria

1. Ciascuno Stato membro provvede affinché l'unità nazionale Europol risponda, caso per caso, entro i limiti delle sue competenze e ai fini dello svolgimento dei suoi compiti, a richieste debitamente motivate di informazioni sui conti bancari presentate dall'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto ("Europol") istituita dal regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. Ciascuno Stato membro provvede affinché la sua unità di informazione finanziaria risponda a richieste debitamente motivate relative a informazioni finanziarie e analisi finanziarie presentate da Europol attraverso l'unità nazionale Europol entro i limiti delle sue competenze e ai fini dello svolgimento dei suoi compiti.
3. Lo scambio di informazioni a norma dei paragrafi 1 e 2 avviene per via elettronica tramite l'applicazione SIENA e in conformità del regolamento (UE) 2016/794. La lingua utilizzata per la richiesta e lo scambio di informazioni è quella applicabile a SIENA.

Articolo 11

Obblighi in materia di protezione dei dati

1. Il trattamento dei dati personali relativi alle informazioni sui conti bancari, alle informazioni finanziarie e alle analisi finanziarie di cui all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, è eseguito unicamente da persone, all'interno di Europol, specificamente designate e autorizzate a svolgere tali compiti.
2. Europol informa il responsabile della protezione dei dati nominato a norma dell'articolo 41 del regolamento (UE) 2016/794 di qualsiasi scambio di informazioni ai sensi all'articolo 10 della presente direttiva.

Capo V

DISPOSIZIONI SUPPLEMENTARI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Articolo 12

Ambito di applicazione

Il presente capo si applica unicamente alle autorità competenti designate e alle unità di informazione finanziaria per quanto riguarda lo scambio di informazioni di cui al capo III e lo scambio di informazioni finanziarie e di analisi finanziarie che coinvolge le unità nazionali Europol di cui al capo IV.

Articolo 13

Trattamento di dati sensibili

1. Il trattamento di informazioni che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, la religione o le convinzioni filosofiche, l'appartenenza sindacale, lo stato di salute, la vita sessuale o l'orientamento sessuale di una persona può essere autorizzato solo nella misura in cui è strettamente necessario e pertinente a un'indagine specifica.
2. Solo le persone specificamente autorizzate possono accedere ai dati di cui al paragrafo 1 e trattarli secondo le istruzioni del responsabile della protezione dei dati.

Articolo 14

Registrazione delle richieste di informazioni

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità richiedenti e quelle che rispondono alla richieste di informazioni conservino una registrazione di tali richieste in conformità della presente direttiva. Tali registrazioni contengono almeno le seguenti informazioni:

- (a) il nome e le coordinate di contatto dell'organizzazione e del membro del personale che chiede l'informazione;
- (b) il riferimento al caso nazionale per il quale sono chieste le informazioni;
- (c) le richieste presentate in conformità della presente direttiva e le relative misure di esecuzione.

Le registrazioni sono conservate per un periodo di cinque anni e sono utilizzate esclusivamente per verificare la liceità del trattamento dei dati personali. Su richiesta, le autorità interessate mettono tutte le registrazioni a disposizione dell'autorità nazionale di controllo.

Articolo 15

Limitazione dei diritti dell'interessato

Gli Stati membri adottano misure legislative volte a limitare, in tutto o in parte, il diritto di accesso dell'interessato ai dati personali che lo riguardano trattati nell'ambito della presente direttiva al fine di:

- (a) consentire all'unità di informazione finanziaria o all'autorità nazionale competente di svolgere adeguatamente i suoi compiti ai fini della presente direttiva;
- (b) evitare di compromettere indagini, analisi, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari ai fini della presente direttiva e garantire che non siano compromesse la prevenzione, l'indagine e l'individuazione del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo o di altri reati gravi.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16

Monitoraggio

1. Gli Stati membri valutano l'efficacia dei loro sistemi di lotta contro i reati gravi elaborando statistiche complete.

2. Entro [6 mesi dall'entrata in vigore] della presente direttiva, la Commissione istituisce un programma dettagliato per monitorarne gli esiti, i risultati e gli effetti.

Il programma di monitoraggio definisce i mezzi da utilizzare per acquisire i dati e le altre evidenze necessarie, nonché la periodicità di tali acquisizioni. Esso specifica le misure che la Commissione e gli Stati membri devono adottare nella raccolta e nell'analisi dei dati e delle altre evidenze.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati e le altre evidenze necessarie per il monitoraggio.

3. In ogni caso, le statistiche di cui al paragrafo 1 includono le seguenti informazioni:

a) il numero di consultazioni effettuate dalle autorità competenti designate in conformità dell'articolo 4;

b) i dati che misurano il volume delle richieste presentate da ciascuna autorità oggetto della presente direttiva, il seguito dato a tali richieste, il numero di casi investigati, di persone perseguite e di persone condannate per reati gravi, se tali informazioni sono disponibili;

c) i dati che misurano il tempo impiegato da un'autorità per rispondere a una richiesta dopo il suo ricevimento;

d) se disponibili, i dati che misurano il costo delle risorse umane o informatiche dedicate alle richieste nazionali e transfrontaliere che rientrano nell'ambito della presente direttiva.

4. Gli Stati membri organizzano la produzione e la raccolta delle statistiche e trasmettono alla Commissione su base annuale le statistiche di cui al paragrafo 3.

Articolo 17

Relazione con altri strumenti

1. Gli Stati membri possono continuare ad applicare tra loro gli accordi o le intese bilaterali o multilaterali sullo scambio di informazioni tra autorità competenti in vigore alla data di entrata in vigore della presente direttiva, purché siano compatibili con quest'ultima.

2. La presente direttiva non pregiudica gli obblighi e gli impegni degli Stati membri o dell'Unione derivanti da accordi bilaterali o multilaterali conclusi con paesi terzi.

Articolo 18

Valutazione

1. Entro [GU inserire la data: tre anni dopo la data di recepimento della presente direttiva] e successivamente ogni tre anni, la Commissione elabora una relazione sull'applicazione della presente direttiva e la presenta al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione è pubblicata.
2. Non prima di sei anni dopo la data di recepimento della presente direttiva, la Commissione effettua una valutazione della medesima e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle sue principali conclusioni. La valutazione è svolta secondo gli orientamenti della Commissione per legiferare meglio. La relazione include altresì una valutazione sul rispetto dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per l'elaborazione delle relazioni. La Commissione tiene conto delle statistiche presentate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 16 e può chiedere informazioni supplementari agli Stati membri e alle autorità di controllo.

Articolo 19

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro XXYY [26 mesi dopo la data di entrata in vigore della direttiva (UE) (...)/2018: GU inserire il numero della direttiva che modifica la direttiva (UE) 2015/849]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 20

Decisione 2000/642/GAI

La decisione 2000/642/GAI è abrogata con effetto dal [data di recepimento della presente direttiva].

Articolo 21

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 22

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente